

Codice A1617A

D.D. 9 febbraio 2023, n. 77

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione Progetto ""Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto innevamento artificiale in comune di Bardonecchia, località Pian del Sole " - Pratica SUAP n° 1038/2022 - Richiedente: società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)



ATTO DD 77/A1617A/2023

DEL 09/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione Progetto ""Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto innevamento artificiale in comune di Bardonecchia, località Pian del Sole " – Pratica SUAP n° 1038/2022 - Richiedente: società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010)

Visti:

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 7250 in data 04/10/2022, pervenuta in data 11/10/2022, protocollo in ingresso n° 123201/DA1617A, con cui lo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" dell'Unione Montana Valle Susa ha indetto la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza Pratica SUAP n° 1038/2022 presentata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) per la realizzazione di un vaso di accumulo idrico per il potenziamento di un impianto di innevamento artificiale in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia al foglio n° 25, particella n° 369, località Pian del Sole;
- la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, e le successive integrazioni;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Considerato che:

- con nota prot. n° 43819/DA1813C in data 17/10/2022 il Settore tecnico regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica ha comunicato al SUAP delle Valli ed alla società Colomion s.p.a. la necessità di attenersi al procedimento stabilito dal D.P.G.R. n° 2R del 9 marzo 2022 per quanto concerne la

valutazione ed assegnazione della classe di rischio potenziale del nuovo invaso, e che nel caso fosse previsto il rilascio di Concessione per Derivazione idrica secondo quanto disposto dal D.P.G.R. n° 10R/2003, ogni atto, provvedimento o parere inerente la realizzazione dell'opera sarà espresso nell'ambito della procedura di concessione, di competenza della Città Metropolitana di Torino;

- con la comunicazione in data 21/10/2022, prot. n° 128706/DA1617A, questo Settore, preso atto di quanto evidenziato dal Settore tecnico regionale Città Metropolitana di Torino con la nota prot. n° 43819/DA1813C in data 17/10/2022, ha evidenziato che avrebbe potuto esprimersi in materia di vincolo idrogeologico nell'ambito dei procedimenti sopra richiamati, ed in particolare per quanto concerne l'approvazione del progetto secondo quanto previsto dalla L.r. n° 25/2003 in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico;

- con la comunicazione prot. n° 8266 in data 08/11/2022 il SUAP delle Valli ha provveduto a trasmettere la richiesta di classificazione del nuovo invaso nella classe di rischio potenziale basso;

- con D.D. n° 3615/DA1813C in data 28/11/2022 il Settore tecnico regionale Città Metropolitana di Torino ha approvato, secondo quanto previsto dalla L.r. n° 25/2003 e dal D.P.G.R. n° 2/R/2022, il progetto "Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto di innevamento artificiale in Loc. Pian del Sole – Bardonecchia _TO" ed ha autorizzato la realizzazione di tale invaso di Tipologia D Categoria A2 codice TO01120, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate con il provvedimento stesso e nell'allegato Disciplinare di Costruzione;

- con nota prot. n° 153889/DA1617A in data 11/12/2022 questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Preso atto che il provvedimento con il cui il Settore tecnico regionale Città Metropolitana di Torino, in base all'art. 12 del Regolamento 2/R/2022 della L.r. n° 25/2003, ha approvato il progetto per la realizzazione del bacino di accumulo per il potenziamento dell'impianto di innevamento artificiale proposto dalla società Colomion s.p.a. costituisce conclusione del procedimento previsto dal Regolamento regionale n° 2/R/2022, e che risulta pertanto necessario esprimersi secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989

Considerato che

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Visto il verbale in data 07/02/2023 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) per autorizzare il progetto "Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto innevamento artificiale in comune di Bardonecchia, località Pian del Sole";

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte, il Funzionario incaricato ha evidenziato che :

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- l'intervento è situato sul versante ad esposizione Nord della Punta Colomion, ad una quota di

circa 1.620 m.s.l.m. , a destra della pista FISCI 50 ed a monte del bacino di raccolta denominato "Fisci" ;

- il progetto proposto prevede la realizzazione di un nuovo bacino di accumulo idrico denominato "Pian del sole" della capacità di 14.461 m³ di acqua, che integrerà quattro bacini esistenti aventi una capacità complessiva di 27.500 m³, inferiore a quella necessaria per l'innevamento programmato delle piste da sci.

Il bacino sarà realizzato attraverso la elevazione sul lato di valle di un rilevato in terra di altezza massima pari a 6,90 m , in modo da formare una diga in terra, e si raccorderà con il piano campagna al crescere della quota;

L'impermeabilizzazione è realizzata attraverso la posa, sopra una telo in geotessuto e una rete di tubazioni drenanti, di un telo in poliolefine. Lo scarico del troppo pieno delle acque di superficie sarà collegato ad un canale collettore a cielo aperto, lo scarico di fondo sarà collegato tramite doppia tubazione PEAD interrata di lunghezza pari a 700 m allo stesso canale collettore;

In corrispondenza del coronamento dell'invaso sarà realizzata una pista di servizio di larghezza pari a 2,5 m, e sarà posata una barriera di altezza variabile in base alla stagione, per impedire l'accesso agli estranei.

L'invaso sarà collegato tramite tubazione interrata alla stazione di pompaggio esistente situata in Località Hyppolites

- l'intervento interesserà un popolamento di larice, che nelle porzioni a ridotta copertura e densità, si configura come lariceto pascolabile. Gli interventi comporteranno la trasformazione definitiva di una superficie boscata pari a 13.244 m² interamente in area vincolata;

- per la realizzazione dell'intervento si renderà necessario effettuare delle opere di scavo e riporto che, in base agli elaborati progettuali risulta pari a 19.648 m³, diversamente dal valore di 13.692 m³ riportato in domanda , con compensazione tra scavi e riporti; su una superficie pari a 13.244 m² interamente boscata;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;

- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale delle aree di cantiere attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;

- l'intervento non rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto non risulta individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, né è dimostrata la conformità urbanistica al P.R.G.C. secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 bis della stessa Legge regionale.

- L'azione di trasformazione non è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico, né persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto non ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. 45/89;

- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa Legge regionale;

- l'intervento prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione del progetto de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto

idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione previsto dal Progetto "Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto innevamento artificiale in comune di Bardonecchia, località Pian del Sole" – Pratica SUAP n° 1038/2022,, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia al foglio n° 25, particella n° 369, località Pian del Sole, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con la successiva prescrizione:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate dal Settore tecnico regionale Città Metropolitana con la D.D. n° 3615/DA1813C in data 28/11/2022 e nell'allegato Disciplinare di Costruzione per la realizzazione del progetto "Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto di innevamento artificiale in Loc. Pian del Sole – Bardonecchia _TO"

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 54921/DA1813C in data 22/12/2022, pervenuto in data 26/12/2022, prot. n° 162965/DA11617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento de quo sulla superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso dettagliate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Colomion s.p.a. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Colomion s.p.a. a realizzare il progetto " Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto innevamento artificiale in comune di Bardonecchia, località Pian del Sole" – Pratica SUAP n° 1038/2022, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia al foglio n° 25, particella n° 369, località Pian del Sole, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate dal Settore tecnico regionale Città Metropolitana con la D.D. n° 3615/DA1813C in data 28/11/2022 e nell'allegato Disciplinare di Costruzione per la realizzazione del progetto "Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto di innevamento artificiale in Loc. Pian del Sole – Bardonecchia _TO"

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 54921/DA1813C in data 22/12/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;

- la Legge regionale n° 25 del 06/10/2003 "Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49";
- il D.P.G.R. n° 2/R del 09 marzo 2022 "Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 -Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49. Abrogazione del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12 e del regolamento regionale 29 gennaio 2008, n. 1";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) a realizzare il Progetto "Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto innevamento artificiale in comune di Bardonecchia, località Pian del Sole" – Pratica SUAP n° 1038/2022, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Bardonecchia al foglio n° 25, particella n° 369, località Pian del Sole, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate dal Settore tecnico regionale Città Metropolitana con la D.D. n° 3615/DA1813C in data 28/11/2022 e nell'allegato Disciplinare di Costruzione per la realizzazione del progetto "Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto di innevamento artificiale in Loc. Pian del Sole – Bardonecchia _TO"

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 54921/DA1813C in data 22/12/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e

recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;

d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;

e) è tenuto alla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento non ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dello stesso articolo;

f) è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009 con le modalità previste dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021;

4) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori la dichiarazione sostitutiva prevista dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021;

b) comunicazione di inizio dei lavori ;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

5) La presente autorizzazione:

a) ha validità di anni 3 a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del

vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13/200/267/2022A/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Al Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Riferimento nota prot. n. 153899/A1600A del 11/12/2022 - DQ Prat. n.70177/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di "Realizzazione di un bacino di accumulo per potenziamento impianto innevamento artificiale in località Pian del Sole Comune di Bardonecchia (TO)".

Richiedente: Colomion S.p.A. Contributo tecnico di competenza sugli aspetti geologici e nivologici.

Il progetto di realizzazione del bacino di accumulo per il potenziamento dell'impianto di innevamento artificiale in loc. Pian del Sole, nel comprensorio sciistico di Pian del Sole, è stato oggetto di procedimento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento 2/R/2022 della L.r. n° 25/2003, e si è concluso con la nota prot. n° 51/082/DA1813C in data 01/12/2022, del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino, con cui è stato trasmesso il provvedimento di approvazione (D.D: n. 3615 del 28/11/2022).

Il progetto rientra nella tipologia D categoria A2 (sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso inferiore a trentamila metri cubi) ex art. 5 del Regolamento regionale D.P.G.R. 09/03/22.

Sulla base della documentazione progettuale presentata dal proponente si fornisce il seguente contributo, relativamente agli aspetti di competenza geologici e nivologici ai sensi della L.R. 45/1989.

In sintesi il progetto prevede la realizzazione del seguente intervento:



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- realizzazione di un vaso artificiale della capacità di 14.461 mc, ubicato a quota 1.615 m s.l.m., con approvvigionamento dalla stazione di pompaggio esistente sul fondovalle, in loc. Hyppolites. L'altezza massima del rilevato sarà di 6,90 m in corrispondenza della sezione ad altezza maggiore, e di circa 5,4 m dal punto di inizio scavo sotto al piano campagna;
- per garantire l'impermeabilizzazione e la tenuta idraulica è prevista l'installazione di un telo impermeabile in poliolefine; al di sotto di esso, per garantirne integrità e antipunzonamento, sarà posato uno strato di geotessuto. Nelle aree poste in prossimità della sommità del rilevato, sulla superficie superiore del telo impermeabilizzante, verrà posato un secondo strato di geotessuto, a sua volta ricoperto da materiale lapideo.
- i volumi di scavo, in compensazione con quelli di riporto, sono pari a 19648 m³, ed interesseranno complessivamente un'area in pianta pari a 13244 m².

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica e geomorfologica" allegata alla documentazione progettuale a firma del Dott. Geol. Massimo Ceccucci, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), l'area risulta ubicata nell'ambito di un ampio fenomeno franoso interpretabile come Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), classificato come "frana quiescente" nella Carta Geomorfologica allegata al PRGC.

Nell'ambito di intervento non si rinvennero affioramenti del substrato. Questo risulta obliterato da una coltre detritica di potenza plurimetrica e definita da clasti e frammenti litici in matrice sabbioso-limosa, come si desume dalle stratigrafie di sondaggi eseguiti in periodo pre-olimpico in areali prossimi a quello d'intervento e da una specifica campagna d'indagini consistente nella realizzazione di:

- pozzetti geognostici (P),
- prove penetrometriche dinamiche (D),
- indagini geofisiche: stendimenti sismici a rifrazione (SR), stendimenti MASW (M), rilievi HVSr (H).



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

. In questo contesto la pendenza del versante è notevolmente ridotta e non si riconoscono elementi testimonianti condizioni di instabilità del settore perimetrato entro la DGPV quali fessurazioni nel terreno, trench, settori in subsidenza, ecc...; in ogni caso, il professionista incaricato attesta la compatibilità degli interventi in progetto con i potenziali movimenti estremamente lenti del versante.

In particolare, il professionista rileva che, alla data dei sopralluoghi, non sono emerse condizioni di instabilità del pendio o elementi di carattere geologico-geomorfologico e idrogeologico tali da non rendere attuabili gli interventi in progetto e che quindi le attività previste sono compatibili con l'equilibrio idrogeologico del territorio e con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dei luoghi.

Infine, lo studio condotto ha permesso di escludere l'esistenza di anomalie stratigrafiche legate al sito di intervento in grado di amplificare gli effetti degli eventi sismici attesi; l'assetto litostratigrafico ed idrogeologico del sottosuolo e le caratteristiche geotecniche dei materiali che lo definiscono permettono di escludere l'esistenza di strati di terreno liquefacibili.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il progettista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento non interferiscano per naturale conformazione del terreno (modesta pendenza) con siti valanghivi o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe).

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata ;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica condotte dai professionisti incaricati;
- visti gli allegati cartografici della variante strutturale di adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Bardonecchia (Variante di adeguamento al P.A.I.) relativamente al quadro del dissesto ed alla carta di sintesi, e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

(SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Francesco Belmondo e Alberto Bettini per la parte tecnica progettuale e nivologica, e dal Dott. Geol. Massimo Ceccucciper gli aspetti geologico-tecnici.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- il sistema di scarico di fondo e di superficie dell'invaso dovrà essere realizzato con accorgimenti tecnici atti ad impedire l'innescio di fenomeni erosivi concentrati nel corpo idrico ricettore;
- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa né, in ultimo, sono di competenza valutazioni circa la disponibilità o l'opportunità di sfruttamento delle risorse idriche via via meno disponibili.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

I Funzionari referenti:

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it